

(N. 828)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 novembre 1954 (V. Stampato N. 1051)

d'iniziativa dei Deputati BADALONI Maria, BUZZI, COLITTO, MACRELLI,
ROSSI Paolo e TITOMANLIO Vittoria.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1953

Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare esercitano, per incarico del Ministro della pubblica istruzione, funzioni ispettive e di assistenza tecnico-didattica nelle materie concernenti l'istruzione elementare.

Essi possono, altresì, su incarico del Ministro, attendere a studi, indagini e compiti speciali.

Art. 2.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare di cui alla tabella A) annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e alla tabella B) annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 684, è sostituito il ruolo organico unico fissato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiori a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado VII.

I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

È richiesto il possesso di una laurea.

Art. 4.

Le promozioni a ispettore centrale di 1^a classe per l'istruzione elementare sono conferite

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli ispettori centrali di 2^a classe che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado VI dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e composte di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di ruolo di Università, dei quali uno di filosofia e pedagogia e l'altro di letteratura italiana, di un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al VI e di un ispettore centrale di 1^a classe per l'istruzione elementare.

Alle Commissioni è aggregato, con funzioni di segreteria, un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'VIII.

Art. 6.

Gli esami di concorso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3 constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente arti-

colo 3 e i relativi programmi di esame saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Gli attuali ispettori centrali per l'istruzione elementare di gruppo *A* e di gruppo *B* sono collocati nel ruolo di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo il grado rivestito nell'ordine di anzianità.

Art. 8.

È abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358.

Sono abrogate le norme contrarie e comunque contrastanti con quelle della presente legge.

TABELLA

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE
ELEMENTARE(Gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Posti
V	Ispettori centrali di 1 ^a classe . .	N. 6
VI	Ispettori centrali di 2 ^a classe . .	» 12

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI